

Quesito sulla corretta applicazione della circolare 13 ottobre 1999 contenente modifica degli attuali termini di durata massima della presenza di un magistrato all'interno della D.D.A.
(Risposta a quesito dell'11 ottobre 2001)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta dell'11 ottobre 2001, ha adottato la seguente deliberazione:

Con nota del 12 marzo 2001 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino esponeva:

- S che con provvedimento del 9 dicembre 1991 aveva costituito la Direzione Distrettuale Antimafia designando, fra gli altri, i magistrati dottori, e dott.ssa
- S che per ciascuno dei suddetti magistrati si erano verificati, nel corso del tempo, fatti interruttivi dello svolgimento della attività presso la Procura, ed in particolare:
- S il dott. era stato collocato fuori del ruolo organico della magistratura, in quanto assegnato, quale esperto nazionale, al gruppo di lavoro sulla criminalità organizzata, inserito nel Segretariato Generale del Consiglio Europeo a Bruxelles, dal 1° febbraio 1998 al 1° marzo 1999;
- S il dott. era stato collocato fuori del ruolo organico della magistratura, in quanto assegnato al Ministero della Giustizia, per il periodo dal 20 giugno 1996 al 16 ottobre 1998;
- S la dott.ssa aveva fruito di periodi di congedo obbligatorio per maternità, dal 27 settembre 1991 al 4 marzo 1992; dal 26 luglio 1993 all'11 dicembre 1993; dal 21 maggio 1998 al 28 ottobre 1998.

Ciò premesso, con riferimento alla posizione dei dottori e, il Procuratore osservava: *“Con il collocamento fuori ruolo essi cessarono di fare parte di questa Procura della Repubblica e vennero destinati all'esercizio di funzioni non giurisdizionali. Tale circostanza pare qualificabile più che quale causa di sospensione dell'attività da loro svolta come magistrati addetti alla Procura, e specificamente alla Direzione Distrettuale, quale causa di vera e propria interruzione della loro attività professionale nell'ambito dell'ufficio. Pertanto allorchè furono collocati nuovamente in ruolo ed assegnati alla Procura della Repubblica di Torino, la loro destinazione alla Direzione Distrettuale Antimafia non può considerarsi come mera ripresa dell'attività precedentemente svolta, ma come l'inizio di un nuovo periodo: di talchè dovrebbe da tale data (per il dott. il 1° marzo 1999 e per il dott. il 1° ottobre 1998) decorrere per intero l'arco temporale delle varie possibili designazioni”*.

Diverso invece era, ad avviso del Procuratore, il discorso quanto alla dott.ssa la quale, nel tempo dei suoi congedi per maternità, aveva continuato a fare parte dell'ufficio di Procura, rimanendo inserita, senza soluzione di continuità, in detto ufficio, e specificamente nella Direzione Distrettuale Antimafia.

Di conseguenza se il termine di durata massima per la dott.ssa era compiuto al termine del quarto biennio, prorogato per un periodo corrispondente alla durata dei congedi per maternità, per gli altri due magistrati, invece, decorreva “ex novo” la durata del periodo di permanenza.

Pertanto il Procuratore dichiarava che, salvo diverso avviso del C.S.M., si sarebbe regolato in conseguenza di quanto ritenuto ed esposto.

Per quanto concerne la posizione della dott.ssa, che ha fruito di periodi di aspettativa obbligatoria per maternità, non può che trovare applicazione la delibera del C.S.M. in data 14.6.2000 (la quale ha recepito il parere dell'Ufficio Studi n. 256 del 27.5.2000) che, in risposta ad un analogo quesito posto dal Procuratore della Repubblica di Catanzaro, ha stabilito che il periodo di astensione per maternità e puerperio va computato sia nel termine minimo che in quello massimo di permanenza nella DDA; pur se in singoli casi possa aversi il consenso dell'interessata ad una ulteriore protrazione della permanenza nella DDA, di durata pari al periodo di astensione.

Per quanto concerne invece i dottori e, a suo tempo collocati fuori dal ruolo organico della magistratura, non appare condivisibile l'opinione del Procuratore di Torino secondo la quale il periodo trascorso fuori ruolo costituirebbe una “interruzione” della loro attività professionale nell'ambito della DDA; di modo che per gli stessi, riammessi in ruolo ed assegnati alla Procura di

Torino, riprenderebbe a decorrere dall'inizio il periodo di assegnazione alla DDA, per l'intero arco temporale delle varie possibili assegnazioni biennali.

Si ritiene infatti che i magistrati ricollocati in ruolo – anche in considerazione della relativa brevità del periodo in cui sono stati fuori ruolo e soprattutto del fatto che il periodo di interruzione del servizio presso la DDA non è stato destinato ad attività giudiziali di qualsiasi natura (giudicante o requirente) ma ad incarichi lato sensu amministrativi - non possano essere destinati alla DDA, potenzialmente, per la durata di permanenza massima, come se si trattasse della prima assegnazione, senza che il periodo pregresso trascorso in quell'ufficio abbia alcun rilievo ai fini del computo biennale.

Infatti la tesi espressa dal Procuratore della Repubblica di Torino contrasta con il disposto dell'articolo 5 lettere a) e b) della circolare consiliare del 13 febbraio 1993 n. 2596 e successive modifiche, nel quale viene fissato il principio della temporaneità della designazione alla DDA, e viene previsto un periodo massimo di permanenza (tre bienni, più un eventuale ulteriore biennio in presenza di particolari esigenze).

Tale principio, come è noto, è stato introdotto dalla circolare sia per favorire meccanismi di rotazione utili alla crescita professionale dei magistrati; sia per evitare l'eccessiva personalizzazione di funzioni potenzialmente rischiose; sia, infine, per evitare il prolungato sacrificio di altre potenzialità professionali presenti nell'ufficio di Procura ordinaria.

Orbene se si ritenesse che per il magistrato rientrante dal fuori ruolo decorra "ab initio" il termine di permanenza nella DDA, questi potrebbe "cumulare" il periodo di servizio prestato prima della collocazione fuori ruolo, con quello prestato successivamente al rientro in ruolo, totalizzando un numero di anni che, nel caso di permanenza per la durata massima prevista, potrebbe raggiungere ed anche superare il decennio.

Si tratterebbe dunque di una sostanziale violazione del principio della rotazione nella permanenza nell'ufficio, la quale finirebbe, inoltre, per frustare le legittime aspettative di altri magistrati in servizio nella Procura ordinaria, che potrebbero essere portatori di nuove esperienze, utili per la necessaria comprensione dei fenomeni mafiosi (che notoriamente richiedono un aggiornamento continuo).

Dunque al quesito formulato dal Procuratore della Repubblica di Torino si reputa debba essere data la seguente risposta:

- S i periodi di aspettativa obbligatoria per maternità fruiti dalla dott.ssa rientrano nel computo della durata sia minima che massima di permanenza della stessa nella DDA;
- S per i dottori e, assegnati alla DDA dopo il rientro in ruolo degli stessi, non decorre un nuovo primo biennio di permanenza nella stessa, ma nel computo complessivo del termine di durata massima dell'assegnazione si dovrà tenere conto del periodo di servizio prestato dai suddetti magistrati nella DDA in epoca antecedente alla loro collocazione fuori ruolo organico della magistratura;
- S conseguentemente per il dott. risulta ormai decorso il termine massimo di permanenza alla DDA l'8.1.2001, e per il dott. il termine scadrà il 20.4.2002.

Pertanto il Consiglio

d e l i b e r a

di rispondere al quesito formulato dal Procuratore della Repubblica di Torino nei termini di cui in premessa.